

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

L'articolo 8 della legge 13/6/1912, n. 555 (vigente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui trattasi) prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per chi avesse acquistato volontariamente un'altra cittadinanza.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo italo-argentino, invece, il cittadino italiano per nascita, residente in Argentina e che avesse acquistato volontariamente la cittadinanza argentina, non ha perso quella italiana, ma l'esercizio dei diritti connessi alla nostra cittadinanza sono rimasti sospesi fino a che egli sia rimasto residente fuori del territorio italiano. Non appena sia rientrato in Italia sono ritornati in pieno tutti i diritti legati alla nostra cittadinanza, mentre sono caduti in quiescenza quelli legati alla cittadinanza argentina.

Viceversa, i cittadini argentini che hanno acquistato volontariamente la cittadinanza italiana risiedendo in Italia, ed hanno dichiarato di volersi avvalere di quanto stabilito dall'accordo italo-argentino, non hanno perso la cittadinanza argentina, che è rimasta in stato di quiescenza fino al trasferimento della loro residenza in Argentina.

Per potersi avvalere dei benefici dell'accordo, però, la dichiarazione di volersene avvalere doveva essere contestuale all'acquisto della cittadinanza straniera: pertanto il cittadino italiano che si sia naturalizzato argentino prima dell'entrata in vigore dell'accordo è incorso nella perdita della cittadinanza italiana.

In questo caso l'articolo 5 dell'accordo prevedeva la possibilità di potersi avvalere dei benefici previsti dall'accordo stesso, ma chi ha reso tale dichiarazione non è stato considerato ininterrottamente italiano: i figli nati prima della dichiarazione sono solo argentini ed il matrimonio contratto dopo la naturalizzazione non ha fatto acquistare automaticamente "iure matrimonii" la cittadinanza italiana alla moglie argentina.

Con l'entrata in vigore della legge n. 91 (16/8/1992), in pratica tale accordo è stato superato, perché l'articolo 11 della legge stabilisce la conservazione della cittadinanza italiana per il cittadino italiano che acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera.

Il cittadino italiano che si è invece avvalso dell'accordo si trova sì in possesso delle due cittadinanze, argentina ed italiana, ma della cittadinanza italiana non può esercitarne i diritti, in quanto è in forma quiescente, finché rimane residente all'estero.

REVOCA DELL'ACCORDO ITALO-ARGENTINO.

Per superare la disparità di trattamento come determinatasi con l'applicazione dell'accordo italo-argentino, l'Italia e l'Argentina hanno raggiunto una Intesa in data 5 aprile - 7 luglio 1994.

Con tale atto si permette al cittadino italiano naturalizzato argentino e che si è avvalso dell'accordo del 1971, di dichiarare all'estero dinanzi al console italiano di voler revocare la sua precedente dichiarazione.

ATTI PROVENIENTI DALL'ARGENTINA.

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9/12/1987, ratificato con Legge 22/11/1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo).

Nell'ipotesi che l'avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 18/5/1973, n. 282